



COMUNE DI BARZIO  
*Provincia di Lecco*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13/C.C. del Registro delle Deliberazioni in data 22-03-2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI  
SULL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER  
L'ANNO 2019**

L'anno duemiladiciannove addì ventidue del mese di marzo alle ore 19:30, nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione seduta di Prima convocazione.

Risultano:

<b>FERRARI ANDREA</b>	<b>P</b>	<b>Airoidi Piergiorgio</b>	<b>P</b>
<b>Canali Marco</b>	<b>P</b>	<b>Arrigoni Neri Giuseppe</b>	<b>P</b>
<b>Vigano' Samuele</b>	<b>A</b>	<b>arrigoni Cinzia</b>	<b>P</b>
<b>CRIPPA SILVIA</b>	<b>P</b>	<b>Oriani Federico F.</b>	<b>P</b>

Partecipa il Segretario Bongini Dott. Andrea.

Il Signor FERRARI ANDREA, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

<b>OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI SULL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2019</b>
--

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visti** gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, modificato dall'art. 1 comma 707 delle Legge 147/2013, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

**Tenuto conto** che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è stata fissata dall'art.1 comma 707 della Legge 147/2013 all'anno 2014;

**Visto** l'art. 172 lett. e) del d.lgs. n. 267/2000, secondo cui al bilancio di previsione vengono allegati le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe e le aliquote d'imposta;

**Visto** il comma 16 dell'art. 53 della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della legge 28.12.2001, n°448 (Legge finanziaria 2002), con il quale si prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

**Visto** l'art. 1 comma 380 che testualmente recita *"Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n.201 convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n. 2014 per gli anni 2013 e 2014: è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo a) 13 del D.L. 201/2011;*

*- è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, ..... omissis*

*- sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del D.Lgs.14.03.2011 n. 23.....omissis*

*- è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento prevista dal comma 6 primo periodo del citato articolo 13;*

*- i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6 primo periodo del citato articolo 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;*

**Dato atto** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che *"è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

**Evidenziato** che la Legge di Stabilità 2014 ha istituito un'unica imposta comunale (IUC), composta da IMU, TASI, TARI e che l'art. 1, comma 703, della medesima Legge di Stabilità 2014 ha lasciato salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, salvo le modifiche indicate nella Legge e riportate nel Regolamento per la disciplina dell'Imposta;

**Precisato** che ai sensi della normativa vigente non è più dovuto il pagamento dell'I.M.U. per quanto attiene l'abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione dei fabbricati iscritti nella categoria catastale A1- A8 e A9 e per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

**Visto** l'art. 2 del D. L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, che dispone al comma 2 lettera a) che *“a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.”*.

**Visto** l'art. 1 comma 10 lettera b) delle Legge 208/2015 che prevede: *“All'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2, le parole da: «, nonché l'unità immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro annui» sono soppresse;*

*b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente:*

*0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.*

**Visto** l'art. 1 comma 13 delle Legge 208/2015 che prevede : *“A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:*

*a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;*

*b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;*

*c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.*

*A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.*

**Visto** l'art. 1 comma 15 della Legge 208/2015 che prevede: *“All'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi incluse le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica».*

**Visto** l'art. 1 comma 15-bis della Legge 208/2015 che prevede” *Il comma 15-bis dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e' sostituito dal seguente:*

*«15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unita' immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica»*

**Visto** l'art. 1 comma 53 della Legge 208/2015 che prevede: *“ All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,dopo il comma 6 e' inserito il seguente:*

*«6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento».*

**Visto** l'art.1 comma 26 delle Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità) che prevede: *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.”;*

**Visto** l'art.1 comma 37 lettera a) delle Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di stabilità) che prevede: *“al comma 26, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2017 e 2018 » e dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: « Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote»”;*

**Dato atto** che per l'anno 2019 non è stata prevista la proroga del blocco tributario;

**Considerato** che la situazione finanziaria critica dell'Ente ha reso necessario ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art.243/bis del D.Lgs. 267/2000 giusta deliberazione del C.C. n.47 del 20.12.2017;

**Considerato** che al fine di ripristinare la situazione di riequilibrio e scongiurare il dissesto dell'Ente, è necessario aumentare le aliquote IMU;

**Vista** la deliberazione n.24 del 11/02/2019 (esecutiva) con cui la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio Comunale l'applicazione delle aliquote e detrazioni per l'anno 2019 relative all'imposta municipale propria;

**Tenuto conto** che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

**1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**

possibile aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

**2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO cat. A1/A8/A9**

possibile aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

**3) IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDARIO, IMMOBILI POSSEDUTI DAI SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA', IMMOBILI LOCATI:**

possibile riduzione dell'aliquota di base fino a 0,4 punti percentuali

**Evidenziato** che rimane riservato allo Stato unicamente il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

**Considerato** che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

**Atteso** che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

**Ritenuto** opportuno aumentare le aliquote IMU per l'anno 2019 come segue:

- aliquota abitazione principale A1, A8, A9 aliquota 4,5 per mille
- altri fabbricati aliquota 9,7 per mille
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D aliquota 7,6 per mille
- aree edificabili aliquota 10,6 per mille
- fabbricati rurali ad uso strumentale non dovuta a partire dall'anno 2014 (comma 708 Legge Stabilità 2014)

**Dato atto che** per quanto non specificamente ed espressamente riportato si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, per quanto applicabili;

**Vista** la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Legge di Stabilità 2018;

**Visto** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;

**Vista** l'ordinanza n. 22545/2017 della Corte di Cassazione Sezione V e riconosciuta la propria competenza in materia;

**Visto** parere favorevole del revisore dei Conti reso in data 11/02/2019;

**Acquisiti:**

- il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Economico/Finanziario/Tributi in ordine alla conformità dell'atto alle vigenti disposizioni ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con modificazioni, in Legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla conformità dell'atto alle norme fiscali e compatibilità monetaria;

non trovandosi gli stessi in situazione di conflitto con il presente atto ai sensi del vigente P.-T.P.C.

**Con** voti unanimi favorevoli

**DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare a decorrere dall'anno 2019, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:
  - aliquota abitazione principale A1, A8, A9 aliquota 4,5 per mille
  - altri fabbricati aliquota 9,7 per mille
  - fabbricati classificati nel gruppo catastale D aliquota 7,6 per mille
  - aree edificabili aliquota 10,6 per mille
  - fabbricati rurali ad uso strumentale non dovuta a partire dall'anno 2014 (comma 708 Legge Stabilità 2014)
3. Di dare atto che per l'anno 2019, la detrazione per l'abitazione principale è quella stabilita dall'art. 13, comma 10, della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici.», di conversione al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
4. Di dare atto che il gettito presunto IMU in conseguenza dell'aumento per l'esercizio 2019 è stimato in € 2.400.000,00;
5. Di dare atto che il Responsabile I.M.U. risulta fare capo al Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa Malugani Rosaria Maria giusta deliberazione di G.C. n.14/2018;
6. Di pubblicare la presente deliberazione sul portale del federalismo Fiscale e sul sito del Comune di Barzio;

7. Di dichiarare con separata votazione unanime favorevole l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/00, trattandosi di atto propedeutico all'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021.

*Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 Dlgs 82/2005.*

Allegato alla deliberazione di  
**C.C. n.13 del 22-03-2019**

**PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA  
DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI  
SULL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER  
L'ANNO 2019**

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarita' Tecnica**

Lì, 14-03-2019

Il Responsabile del Servizio  
**F.to MALUGANI DOTT.SSA  
ROSARIA M.**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

---

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarita' Contabile**

Lì, 14-03-2019

Il Responsabile del Servizio  
**F.to MALUGANI DOTT.SSA  
ROSARIA M.**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

---

*Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 Dlgs 82/2005.*

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
**F.to FERRARI ANDREA**  
*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Bongini Dott. Andrea**  
*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno 29-03-2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, 29-03-2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Bongini Dott. Andrea**  
*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22-03-2019

[..] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, 22-03-2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F. to Bongini Dott. Andrea**  
*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

